



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTI gli articoli 77 e 87, comma 5, della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo*”;

VISTO il regolamento (UE) n.2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito “PNRR”, ufficialmente presentato dall’Italia alla Commissione europea il 30 aprile 2021, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del Regolamento (UE) n. 2021/241;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO in particolare, l’articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi del quale “*Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino a un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze*”;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO, in particolare, il primo periodo del comma 1, dell’articolo 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate le amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR di cui al citato decreto-legge n. 77 del 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi del citato articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTA decisione di esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano, adottata dal Consiglio dei ministri dell’economia e delle finanze dell’Unione europea il 13 luglio 2021, su proposta della Commissione europea;

CONSIDERATA la necessità di garantire l’efficace attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché il conseguimento e la realizzazione dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) stabiliti dal Piano stesso, di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al Regolamento (UE) n. 2018/1999 dell’11 dicembre 2018;

TENUTO CONTO che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo;

RILEVATO che nell’organizzazione vigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non è presente una struttura idonea a garantire una efficace, tempestiva ed efficiente realizzazione degli interventi relativi al PNRR;

TENUTO CONTO altresì, che una maggiore efficienza, un costante coordinamento ed un puntuale monitoraggio sull’efficace attuazione del PNRR sono raggiungibili attraverso l’istituzione di una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

RITENUTO di doversi avvalere della facoltà prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 di istituire un'apposita Unità di missione e di adottarne il provvedimento di definizione dell'organizzazione interna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la già menzionata unità di missione rappresenta il punto di contatto del Servizio Centrale del PNRR, istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/241

DECRETA

Articolo 1

(Unità di missione)

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108, è istituita nell'ambito del Segretariato generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale, di seguito Unità, in posizione di indipendenza funzionale, per il coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR a titolarità del Ministero stesso nonché per il loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.
2. Restano ferme le competenze in materia di programmazione e progettazione operativa degli interventi in capo alle Direzioni generali e all'ANPAL.
3. Le Direzioni generali competenti del Ministero e l'ANPAL, ove titolari – anche in forma delegata – della gestione di risorse PNRR e di fondi strutturali assicurano la loro piena complementarietà e la non sovrapposizione degli interventi rispettivamente finanziati.
4. L'Unità rappresenta il punto di contatto con il Servizio Centrale per il PNRR, per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/241, relativamente agli interventi del PNRR a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. L'Unità provvede a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dell'attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

6. L'Unità è diretta da un dirigente di livello generale che ne coordina le attività e funzioni, come individuate all'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e partecipa alla Rete dei referenti delle Amministrazioni centrali titolari di interventi.
7. L'Unità attiva una funzione specifica per le attività di prevenzione e contrasto delle frodi, del rischio di doppio finanziamento e di conflitti di interesse nella gestione dei fondi del PNRR che partecipa alla Rete dei referenti antifrode del PNRR, attivata presso il Servizio Centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze con il supporto della Guardia di Finanza.
8. L'Unità cura gli aspetti relativi al funzionamento del sistema di *governance* per accelerare e razionalizzare il processo di attuazione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché elabora apposite analisi organizzative volte a verificare l'efficienza del modello interno di *governance*.
9. L'Unità in raccordo con le Direzioni generali competenti e con l'ANPAL assicura l'organizzazione e la segreteria degli incontri periodici dei tavoli di settore e territoriali sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali, di cui all'articolo 8, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77.

Articolo 2

(Articolazione dell'Unità di missione per il PNRR)

1. L'Unità di missione di cui all'articolo 1 è articolata in tre uffici dirigenziali di livello non generale che svolgono le seguenti funzioni e compiti:
 - a) *Ufficio di coordinamento della gestione* – svolge, in raccordo con le Direzioni generali competenti e con l'ANPAL, funzioni di presidio sull'attuazione degli interventi del PNRR e sul raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi (*milestone* e *target*). Nell'ambito delle proprie attività, l'Ufficio assicura, tra l'altro, il coordinamento delle procedure gestionali relative all'attuazione dei progetti PNRR, nonché la definizione delle procedure di gestione e controllo e della relativa manualistica. L'Ufficio coordina, inoltre, la gestione finanziaria degli investimenti e la messa in opera delle riforme di pertinenza del Ministero. L'Ufficio vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR. L'Ufficio emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa, il rispetto dei vincoli di destinazione delle misure relative agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale previsti nel PNRR, in linea con quanto indicato e/o predisposto dal Servizio Centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze. Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi.





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- b) *Ufficio di monitoraggio* – coordina, in raccordo con le Direzioni generali competenti e l'ANPAL, le attività di monitoraggio sull'attuazione degli investimenti e delle riforme del PNRR di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nell'ambito delle proprie attività, l'Ufficio provvede a trasmettere al Servizio Centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e finanze i dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dei relativi traguardi (*milestone*) e obiettivi (*target*) attraverso le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
- c) *Ufficio di rendicontazione e controllo* – provvede, relativamente agli interventi del PNRR a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a trasmettere al Servizio Centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e finanze i dati necessari per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 2021/241, corredata della corrispondente dichiarazione di cui all'Allegato III (Annex III) dell'Accordo di finanziamento stipulato dal Governo con la Commissione europea. A tal fine, verifica la regolarità delle procedure e delle spese e il conseguimento di traguardi (*milestone*) e obiettivi (*target*), riceve e controlla le domande di rimborso dei soggetti attuatori, lo stato di avanzamento finanziario e il raggiungimento dei citati *milestone* e *target* in coerenza con gli impegni assunti. Provvede al recupero delle somme indebitamente versate ai soggetti attuatori e/o ai beneficiari. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Ufficio assicura l'attuazione di iniziative utili a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento.

Articolo 3

(Organizzazione e trattamento economico)

1. All'Unità di missione di cui all'articolo 1 è preposto un Direttore generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con un incarico di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dal comma 6 del già menzionato articolo 19, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Al Direttore generale preposto all'Unità di missione, fermo restando il trattamento economico fondamentale, è attribuito il trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato, spettante ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

2. Agli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 2 sono preposti dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale conferito anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Ai dirigenti di cui al presente comma, fermo restando il trattamento economico fondamentale, è attribuita la misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato, spettante ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.
3. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun incarico e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.
4. Oltre al personale in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'Unità di missione è assegnato un contingente di personale non dirigenziale a tempo determinato a valere su quello previsto al comma 1, primo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, nonché un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nei limiti delle risorse del fondo previsto dal comma 4, secondo periodo, del predetto articolo 7, come riconosciuti al medesimo Ministero dai relativi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione.

Articolo 4
(Disposizioni finali)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.
2. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

11 OTT 2021

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
on. Andrea Orlando

Il Ministro dell'economia e delle finanze
dott. Daniele Franco

